



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL AS 3396

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

Art. 1

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

*Al comma 8, dopo le parole “nel contratto.” aggiungere le seguenti: “**Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.**”*

Motivazione

L'emendamento è necessario per salvaguardare la possibilità, da parte di altre centrali di committenza (ad esempio quelle istituite ai sensi dell' art. 33 del Codice dei Contratti) di conseguire risparmi ulteriori rispetto a quelli ottenibili aderendo alle convenzioni Consip.

Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole "dal comma 1" aggiungere le seguenti:
"e dall'art. 16 comma 8"

Motivazione

L'emendamento viene presentato per chiarire, coerentemente quanto previsto dall'art. 16, comma 8, che le procedure di cui al comma 11 e seguenti si applicano agli enti locali a seguito dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 8 dell'articolo 16.

Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole "le domande di ricollocazione" aggiungere le seguenti: "senza adeguata motivazione"

Motivazione

L'emendamento viene presentato per chiarire che il blocco delle assunzioni opera solo per l'amministrazione che non fornisce adeguata ed espressa motivazione per la mancata accettazione della domanda di ricollocazione.

Dopo il comma 16 inserire il seguente comma 16 bis:

Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera a).

Motivazione

L'emendamento viene presentato per consentire alle associazioni rappresentative degli enti locali di operare una ristrutturazione dei propri organici.

Articolo 2.

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

*All'articolo 2 comma 7 dopo le parole: "comparto sicurezza" sono aggiunte le seguenti parole: " , i **Corpi e servizi di polizia locale**"*

Motivazione

Il D.L. 95/2012 esclude dalle misure sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura, il comparto scuola e AFAM.

A differenza di quanto quasi costantemente avvenuto in passato, corpi e servizi di polizia locale non risultano ora esclusi dall'applicazione della norma citata, con possibilità che non solo non si possa procedere a nuove assunzioni, ma che addirittura si possa subire una decurtazione degli organici.

Pare evidente che non giova a nessuno, tantomeno a chi a livello nazionale ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini, consentire un lento ma progressivo sfilacciamento dei corpi e servizi di polizia locale, che hanno dimostrato negli anni di poter concorrere alla creazione di un efficiente sistema integrato di sicurezza, sapendo restare al proprio posto senza tentare bizzarre invasioni di campo o dannose sovrapposizioni con le forze di polizia dello stato, ma certo volendo preservare gelosamente la propria autonomia operativa, professionalità e specificità.

È un patrimonio di sicurezza aggiuntiva e concorrente che nessun governante intelligente dovrebbe permettersi di lasciar disperdere, ma che al contrario dovrebbe voler vedere valorizzato e messo a sistema, nella più efficace ed efficiente sinergia con gli altri attori.

Questa sottovalutazione appare tanto più grave in quanto non solo alla polizia municipale è ormai praticamente delegata, in tutte le grandi e medie città, quella funzione di polizia stradale che risulta indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare ai cittadini la sicurezza sulle strade, ma soprattutto perché l'indebolimento delle strutture di polizia locale farà ricadere sulle forze di polizia nazionali l'espletamento di tutte le numerose funzioni ausiliarie fin qui svolte dalle polizie locali.

È quindi indispensabile che in fase di conversione vengano esclusi dalla norma in parola corpi e servizi di polizia locale, ovvero, se ciò non si rivelasse possibile a causa dell'apposizione del voto di fiducia, si intervenisse sui decreti attuativi, stabilendo di non contabilizzare il personale dei tali strutture ai fini della determinazione delle dotazioni organiche su cui calcolare i parametri di valutazione per la riduzione.

Art. 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi
per locazioni passive

Al comma 2, secondo capoverso, lettera b), stralciare il periodo da “Le Regioni...” fino a “... di immobili di loro proprietà.” e sostituirlo con il seguente periodo:

“Nell’ambito dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all’art. 3 ter del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime”.

Motivazione

Il dispositivo risulta fortemente penalizzante per le regioni e gli enti locali per i seguenti motivi:

- non vengono esplicitate le modalità con cui le amministrazioni dello stato potrebbero scegliere un immobile rispetto ad un altro;
- nel processo delineato, gli enti territoriali sono identificati quale controparte totalmente passiva: non sono chiari gli strumenti normativi utilizzabili per dimostrare la non fondatezza e/o la non economicità delle richieste effettuate delle amministrazioni dello stato nei loro confronti;
- anche la previsione della possibilità di recedere dal contratto entro il 31 dicembre 2012 (comma 3 dello stesso articolo 2 del D.L. 95) appare poco utile a riequilibrare la situazione;
- gli immobili oggetto di richiesta potrebbero essere opportunamente e più proficuamente valorizzati anche tramite gli strumenti normativi attualmente a disposizione degli enti territoriali e che, in questi giorni (si veda D.L. 87), sono in ulteriore affinamento e discussione.

Tenendo ferma la ratio della norma, è necessario, invece, attuare una strategia unitaria e più ampia di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (sia dello Stato, che degli Enti Territoriale e delle relative partecipate), nella quale confrontare e concordare - nell’ambito anche di processi più ampi quali i PUVAT ed in maniera oggettiva e standardizzata tramite l’applicazione di parametri quali “mq per addetto” - le **opportunità di valorizzazione effettivamente esistenti sul mercato e le reali necessità delle differenti amministrazioni**. All’interno di questo processo, deve essere considerato anche il federalismo demaniale che potrebbe costituire una voce rilevante di scambio e di valorizzazione del patrimonio pubblico, in luogo dell’applicazione diretta di un “centralismo demaniale” che si vorrebbe attuare con il D.L. 95 ed anche con il D.L. 87.

Infine, le previsioni contenute nel primo capoverso del comma 2 dello stesso articolo 3 (che modificano il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296) e quelle contenute nel secondo capoverso in oggetto che dovrebbero assicurare (in teoria) la piena operatività del meccanismo di compensazione¹ (uso gratuito di immobili statali da

¹ Per il dettaglio si veda la relazione illustrativa al D.L. 95 a pagina 9 e 10. Di seguito le sezioni più rilevanti.

parte delle Regioni e degli Enti locali e uso gratuito di immobili delle regioni e degli enti locali da parte degli amministrazioni dello stato), in realtà creano non pochi problemi ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità da parte degli Enti territoriali. A fronte di canoni annui pari a 12 milioni di euro pagati allo Stato dagli Enti territoriali, gli stessi Enti dovrebbero rinunciare a 132 milioni di euro incassati dallo Stato per l'uso di immobili di proprietà degli stessi Enti: la differenza, pari a 120 milioni di euro, è - nei fatti - una minor entrate per gli Enti Territoriali a tutto vantaggio dello Stato.

Attualmente le Amministrazioni dello Stato utilizzano immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali a fronte della corresponsione di un canone complessivo pari a 132 milioni di euro annui.

A loro volta, Regioni ed Enti locali pagano, per l'uso di immobili statali, un canone annuo di 12 milioni di euro, determinato in misura agevolata secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 296/2005.

Per assicurare la piena operatività di tale meccanismo e superare eventuali contrasti con i vincoli imposti dal patto di stabilità, è necessario anche intervenire sugli artt. 10 lettere b) e d) e 11 lettera a) del D.P.R. 296/2005, ricomprendendo le Regioni e gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - che attualmente godono di mere agevolazioni sul canone - tra i beneficiari di un regime di gratuità per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato.

Art. 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi
per locazioni passive

Al comma 14, abrogare la lettera a).

Motivazione

In coerenza con la ratio dell'intero comma 14 ovvero "consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni", si chiede di mantenere la previsione di durata massima della concessione di cinquanta anni. Tale durata infatti garantirebbe, in un arco temporale medio lungo, il recupero degli investimenti effettuati dal privato. Appare, inoltre, poco sostenibile dal punto di vista finanziario, la previsione di durate superiori a quella indicata: l'applicazione del metodo dell'attualizzazione (necessaria a strutturare il Piano Economico Finanziario ed a calcolare l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa) infatti, riduce o annulla del tutto il peso dei flussi finanziari eccedenti il cinquantesimo anno di concessione, rendendo praticamente non influenti sulla scelta di investimento, le entrate derivanti da una gestione ultracinquantennale.

Infine, la previsione massima dei cinquanta anni (di cui al comma 1) è coerente con quanto già oggi in vigore al comma 4 dello stesso art. 3 bis: *"Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni"*

Art. 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi
per locazioni passive

Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

“e) al comma 6 dopo le parole “ai sensi dell'articolo 143” inserire le seguenti parole: “ed anche dell’articolo 153”; al termine del periodo, sostituire la parola “compatibile” con la seguente “compatibili”.

Motivazione

L'integrazione richiesta ha lo scopo di ampliare le possibilità ed opportunità di valorizzazione degli immobili gestiti dall'Agenzia del Demanio ma anche degli enti pubblici (che hanno l'obbligo di redigere l'elenco dei beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione di cui all'art. 58 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112), avvalendosi delle idee progettuali e delle competenze del mondo privato anche nelle fasi iniziali di strutturazione dei progetti.

In questo modo, mutuando i principi alla base della Finanza di Progetto di cui all'art. 153 del codice dei contratti pubblici, si può ampliare anche alla cosiddetta “concessione di valorizzazione” l'apporto – nelle fasi iniziali - dell'esperienza e delle capacità del mondo privato al quale verrebbe garantito:

- *“il diritto di essere preferito”* indicato al comma 15 lettera a);
- *“il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, nel limite massimo del 2,5%”* indicato al comma 12 dello stesso articolo.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole "da prestazione di servizi" inserire le seguenti parole: **"affidati senza gara,"**;*

*Al comma 1, sostituire le parole "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti : **"delle pubbliche amministrazioni controllanti"**;*

*Al comma 1 alla lettera b) sostituire le parole "30 giugno 2013" con le seguenti: **"31 dicembre 2013"**;*

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che le disposizioni ed il nuovo regime restrittivo per le società pubbliche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che gestiscono gli specifici servizi previsti dalla norma, senza aver espletato alcuna procedura competitiva. I termini di scioglimento e cessione delle partecipazioni vanno quindi allineati.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto”.

Motivazione

L'emendamento è volto a tutelare i dipendenti delle società che, a causa dei nuovi precetti contenuti nell'articolo 4, saranno sciolte ovvero alienate con procedure ad evidenza pubblica.

E' previsto quindi che le procedure conseguenti l'alienazione o lo scioglimento prevedano specifici meccanismi di salvaguardia occupazionale.

La modifica prevede altresì l'estensione ai succitati lavoratori degli ammortizzatori sociali e delle disposizioni in materia di c.d. esodati, senza l'applicazione delle quali si avrebbero gravi ricadute occupazionali e di sostentamento delle famiglie.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

All'articolo 4, al comma 3, dopo le parole "del decreto legge n. 87 del 2012," sono inserite le seguenti parole : "alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del d. lgs. 446/1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del d. lgs. 267/2000 s.m.i.,";

Al comma 3, dopo le parole "comunitari del settore agricolo" sono inserite le seguenti parole: "e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3 bis";

Al comma 3, a fine comma sono inserite le seguenti parole: ", d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi."

Motivazione

L'emendamento è necessario per salvaguardare alcune società che forniscono servizi particolari ed oggetto di specifiche disposizioni di riassetto del settore e tende inoltre a preservare le società in attivo, rispetto invece a soggetti giuridici in continua perdita.

E' prevista inoltre la salvaguardia delle società che gestiscono gli *asset* pubblici, nell'ottica della valorizzazione degli stessi, a beneficio della comunità di riferimento; ciò costituendo un meccanismo maggiormente snello, flessibile ed efficace.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

All'articolo 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

<<3 bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.>>

Motivazione

La modifica proposta propone che il previsto DPCM, di cui al comma 3 dell'articolo 4, contenga anche le modalità di deroga alle disposizioni dell'articolato – al fine di tutelare situazioni che garantiscono minori costi - per le società che forniscono servizi agli stessi parametri CONSIP ovvero a condizioni migliori. Ciò al fine di evitare eccessive penalizzazioni per le amministrazioni e ricadute negative sull'indotto locale anche per specifiche situazioni di buona gestione.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

*All'articolo 4, al comma 4 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “**Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte.**”*

Motivazione

La misura è volta a ridurre le figure societarie a vantaggio dell'operatività aziendale e dei costi.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

All'articolo 4, al comma 6, a fine comma, inserire il seguente periodo: “Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi.”

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare che rispetto ai servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, non trovino applicazione le disposizioni della norma in quanto eccessivamente penalizzanti per le amministrazioni, relativamente ai citati specifici settori. Inoltre il ricorso alle previste procedure ad evidenza pubblica potrebbe incidere sulla scelta degli enti locali rispetto ai moduli organizzativi dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, configurando una possibile illegittimità rispetto alle competenze proprie delle autonomie locali, in materia, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2004.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

All'articolo 4, al comma 8, dopo le parole "l'affidamento diretto", inserire le seguenti parole:
"delle attività di cui al comma 1".

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la portata della disposizione contenuta nel comma in questione, eliminando ogni eventuale interpretazione difforme che possa dar luogo a contenziosi.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

*Al comma 6, all'ultimo periodo, dopo le parole "l'alta formazione tecnologica" sono aggiunte le seguenti parole: **"e le associazioni di cui all'art. 270 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Sono esclusi altresì dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi."***

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire che le associazioni rappresentative degli enti locali sono escluse dall'applicazione della norma, in quanto, se interpretate restrittivamente le disposizioni determinerebbero un regime eccessivamente penalizzante per le amministrazioni anche a fronte di servizi istituzionali offerti alle stesse. Inoltre anche i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi vanno esclusi dalle restrizioni del comma in quanto il ricorso alle previste procedure ad evidenza pubblica, inciderebbe sulla scelta degli enti locali rispetto a moduli organizzativi di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, configurando una possibile illegittimità rispetto alle competenze proprie delle autonomie locali, già sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2004.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

*All'art. 4, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole "Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini," sono inserite le seguenti: **"alle società che svolgono servizi culturali,"***

Fondo svalutazione crediti

Art 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

All'articolo 6 comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.”

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di vincolare una quota dell'avanzo di amministrazione evitando l'accantonamento delle risorse già in sede di bilancio di previsione. Le risorse recuperate nel corso del 2012 devono essere utilizzate per compensare il taglio operato dall'articolo 16 comma 6 del presente decreto.

Art. 7

Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

*All'articolo 7, al comma 22, a fine comma è inserito il seguente periodo: “**Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell’Interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi, alle informazioni di cui al presente comma.**”*

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire alle amministrazioni rappresentate in conferenza Unificata, il necessario accesso alle informazioni essenziali delle pubbliche amministrazioni, al fine di condividere gli obiettivi e compiere le conseguenti analisi e valutazioni, in maniera trasparente. La procedura di accesso sarà regolata con uno specifico atto non regolamentare.

Art. 7**Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri**

All'art. 7, abrogare il comma 41.

Motivazione

Va innanzitutto rilevato come l'inciso: "di competenze degli enti locali", non ha riscontro neanche nella legge n.4/99 dove si parla di : "... contributo, agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante...". Non è pensabile attribuire agli enti locali la competenza di sostenere con proprie risorse costi per personale dipendente da altra amministrazione, in questo caso statale. Inoltre nel comma non si parla di quante sono le risorse e si propone, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, l'assegnazione dei rimborsi non più sul numero di insegnanti e personale Ata, che usufruisce giornalmente del pasto, ma sul numero di classi che accedono giornalmente, proposta che non è favorevole ai Comuni. Spesso in una classe c'è più di un insegnante che usufruisce del pasto, possono infatti essere presenti, oltre all'insegnante di ruolo, gli insegnanti di sostegno ed in alcuni casi il personale Ata di servizio alla mensa. Il rimborso solo sul numero di classi, sicuramente penalizzerà i Comuni che dovranno erogare più risorse, venendo meno la finalità del decreto stesso di revisione della spesa pubblica.

Art. 9
**Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti,
agenzie e organismi**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.”.

Motivazione

L'eccezione che si propone è coerente con la proposta normativa già formulata al Senato della Repubblica dai relatori del DDL “Carta delle Autonomie locali” ed è volta a salvaguardare i consorzi di gestione di servizi costituiti entro il termine indicato. In particolare, per quelli relativi alla sfera socio-assistenziale per i quali - sin dall'approvazione dell'art. 16 della manovra bis 2011 - si sono riscontrate specifiche problematiche attuative a livello regionale.

Art. 9

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

*All'art. 9, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono infine aggiunte le seguenti parole: “**Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali.**”*

Art. 9
**Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti,
agenzie e organismi**

*All'art. 9 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 prima delle parole "E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti," sono inserite le seguenti: **"Eccezion fatta per i servizi culturali,"***

Art.12

Soppressione di enti e società

All'articolo 12, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

Il presente articolo non si applica al Comitato Minori Stranieri, di cui al DPCM 535 del 1999.

Motivazione

La richiesta è motivata in ragione della necessità di mantenere la composizione interistituzionale del Comitato, considerate le funzioni di tutela dei minori stranieri attribuite a questo organo.

Il Comitato è un organismo indipendente competente assumere decisioni connesse all'accoglienza e alla protezione dei minori stranieri, sia di quanti arrivano in Italia non accompagnati che di coloro che vi entrano nell'ambito dei soggiorni solidaristici.

Tra queste, in particolare, l'organismo in oggetto esprime parere vincolante sul rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età dei minori stranieri non accompagnati, come da previsto dal decreto legge 89-2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.129 e provvede al rintraccio delle famiglie di origine dei minori stranieri non accompagnati e all'eventuale rimpatrio volontario e assistito. Tali decisioni vengono prese nel "superiore interesse" del minore, in ottemperanza alle Convenzioni internazionali a tutela dei minori, a partire dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Le funzioni svolte dal Comitato minori stranieri sono di estrema delicatezza e richiedono valutazioni sui singoli casi che implicano il coinvolgimento strutturato delle diverse amministrazioni coinvolte, così come previsto dal legislatore nella norma che lo istituisce. La collegialità delle decisioni assunte assicura quell'equilibrio, condivisione e autonomia istituzionale che verrebbero a mancare se le sue funzioni venissero incardinate nell'attività amministrativa ordinaria del Ministero con il rischio di abbassare il livello di tutela del minore.

Si evidenzia infine che il funzionamento del Comitato non prevede alcun onere a carico dell'amministrazione dello Stato come da DPCM 535/1999, la partecipazione dei suoi componenti è a titolo gratuito e non sono previsti altri costi aggiuntivi.

Riduzione manovra

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Al comma 6 dell'articolo 16 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo:

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

Motivazione

Si chiede di ridurre il fondo sperimentale in ragione dell'esito dell'analisi che sarà effettuata al fine di rendere sostenibile la razionalizzazione della spesa.

Sanzione patto di stabilità

Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

“Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Motivazione

Si chiede che venga ripristinato il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno antecedente il decreto legge n.16, in quanto la sanzione così come modificata rischia di mandare in dissesto gli enti.

Esclusione patto di stabilità dei trasferimenti per enti commissariati per mafia

**Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali**

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma 9.bis:

“9. bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, , rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

Motivazione

Si richiede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse derivanti dalla stato di commissariamento per infiltrazioni mafiose e le relative spese in conto capitale.

Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa ai fini IRES

Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."

Motivazione

L'emendamento propone la totale sterilizzazione dell'IRES gravante sugli interessi passivi, che le imprese sopportano a seguito del ritardato pagamento dei loro crediti vantati nei confronti della P.A.. Pertanto, a tale scopo si richiede la modifica dell'art. 96 prevedendo al contrario, che gli interessi passivi sopportati dalle imprese a seguito del ritardato pagamento della P.A. debbano essere esclusi dal complesso degli interessi passivi di natura finanziaria sottoposti alla verifica di deducibilità prevista dal comma 1 dell'art. 96 TUIR, e nel contempo abrogare l'ultimo periodo di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Deducibilità degli interessi passivi dal valore della produzione netta ai fini IRAP

Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

All'art. 11 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

Motivazione

L'emendamento propone un'apposita deduzione dalla base imponibile IRAP, tesa a rendere deducibili in tutto o in buona parte gli oneri finanziari che le imprese sopportano a seguito del ritardato pagamento dei loro crediti vantati nei confronti della P.A.. Pertanto, a tale scopo si richiede l'inserimento di un ulteriore comma nell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Il comma 8 è così riformulato:

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all.'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d.'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le Unioni di Comuni e i Comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all.'articolo 2, comma 11, e seguenti.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto allo stato attuale non appare praticabile la definizione di rapporti medi dipendenti popolazione che includano anche il personale delle società partecipate, non essendo desumibile dal Conto annuale, fonte ufficiale. Appare altresì indispensabile precisare che necessariamente i rapporti medi di virtuosità dovranno essere articolati in relazione alla classe demografica di ciascun ente ed individuare criteri specifici per le Unioni di Comuni e per i Comuni costituenti. Appare poi indispensabile consentire anche agli enti che si collocano ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media l'applicazione delle misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti, onde consentire l'attivazione di processi di ristrutturazione degli organici.

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8 bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per garantire la funzionalità dei servizi essenziali per la comunità, consentendo anche agli enti il cui limite di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente supera i limiti definiti dal vigente ordinamento, ma che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, la stipula di contratti di lavoro flessibile di natura temporanea, solo per motivate esigenze e nei rigorosi limiti della spesa sostenuta per rapporti di lavoro flessibile nell'annualità 2009.

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Aggiungere il seguente comma:

Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del d.lgs 267/2000 è rinviato al 31 ottobre 2012.

Motivazione

In considerazione delle modifiche intervenute in materia di gestione finanziaria e data la riduzione delle risorse al fondo di riequilibrio è necessario prevedere una proroga del suddetto termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera a), aggiungere i seguenti punti:

- “m) gestione dell'ambiente e del territorio”;
- n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.

Al comma 1, lettera a) punto b) sostituire le parole “ di ambito comunale” con le seguenti “ di competenza comunale”

Conseguentemente al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole “ad esclusione della lettera l)” aggiungere le seguenti parole: “e delle lettere m) ed n)”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ricomprendere tra le funzioni fondamentali anche quella riferita all'ambiente e al territorio, come indicato tra l'altro anche dall'ultimo testo della Carta delle Autonomie emendato dai relatori, non prevedendone comunque l'obbligo di gestione associata.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole “nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento” con le seguenti: “nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l’ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento”.

Motivazione

La proposta emendativa è volta a prevedere che la concertazione con i Comuni interessati all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali possa avvenire anche con il coinvolgimento dell’ANCI regionale, al fine di poter meglio individuare l’ambito adeguato per lo svolgimento delle gestioni associate.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera e), aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Motivazione

L' integrazione proposta è finalizzata a conservare la validità di eventuali provvedimenti di individuazione dei limiti demografici minimi delle forme associative per l'obbligo di gestione associata, già adottati dalle Regioni precedentemente all'entrata in vigore del DL n. 95/2012.

Art. 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera e), l'alinnea del comma 31 ter è sostituita dalla seguente:

“31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28.”.

Motivazione

L'emendamento è volto a prevedere una tempistica graduale di attivazione delle 9 funzioni fondamentali, contemplate dal riscritto articolo 14, comma 27, del DL n. 78/2010, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La richiesta è motivata dalla complessità delle funzioni che i Comuni sono obbligati ad esercitare oltre alle notevoli difficoltà di organizzazione delle medesime, composte da una pluralità di servizi e, non ultimo, in un quadro finanziario alquanto incerto e mutevole.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 3, alinea comma 3 del riscritto articolo 32, terzo periodo, sostituire le parole “non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune” con le seguenti parole: “non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.”.

Motivazione

La modifica è volta a contemplare in modo più concretamente attuabile la garanzia di rappresentanza delle minoranze dei Comuni nel Consiglio dell’Unione, nelle diverse fattispecie che possono presentarsi nei singoli casi territoriali, tenendo conto anche delle riduzioni dei Consigli comunali e delle Giunte già vigenti.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 3, alinea comma 4 del riscritto articolo 32, aggiungere infine il seguente periodo:
“I sindaci dei comuni facenti parte dell’unione possono delegare al presidente dell’unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all’articolo 54 del testo unico.”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a prevedere che il Presidente dell'Unione di Comuni possa gestire in forma associata le funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco, che resta comunque titolare delle stesse ma può in tal modo delegarle all'Unione per la gestione associata.

Art. 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

“7-bis. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”.

Motivazione

La proposta emendativa è volta ad escludere dal Patto di stabilità interno tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti, come attualmente previsto, in quanto l'assoggettamento a tale vincolo a partire dal 2013 ingesserebbe del tutto le già limitate leve finanziarie a loro disposizione, pregiudicherebbe irreparabilmente i processi di gestione associata delle funzioni comunali e impedirebbe la realizzazione dei necessari investimenti sul territorio, con grave danno per il già debole tessuto socio-economico esistente nei piccoli Comuni.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

“7-ter. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.”.

In subordine:

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

“7 ter. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che avviino processi di fusione ed i comuni risultanti dalla stessa fusione, sono esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.”.

Motivazione

La proposta si motiva con l’esigenza di consentire al Comune che intendesse percorrere la strada della fusione di organizzarsi compiutamente rispetto alla complessità degli obblighi giuridici da porre in essere e al raggiungimento a regime della propria attività amministrativa e di bilancio.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera b), alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:

“Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera l) ed alla lettera m) di cui al comma 27”.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

All'articolo 19, dopo il comma 8, inserire il seguente:

“In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante Unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l’Unione. Il Presidente dell’Unione può designare un coordinatore.”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per assicurare, nel rispetto dei limiti di spesa e senza oneri aggiuntivi, la massima operatività e funzionalità delle Unioni che necessitano evidentemente, per il corretto espletamento delle funzioni associate, del supporto dei segretari comunali di ciascun Comune costituente.

Al comma 3, il comma 5 è così sostituito:

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, deve essere assicurato il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per chiarire che i vincoli in materia di assunzioni e spese di personale debbono in ogni caso essere rispettati a regime.

Art. 23

Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

*All'articolo 23 comma 9 le parole "9 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: " **240 milioni di euro**"*

Motivazione

L'emendamento mira ad adeguare le previsioni di spesa all'ammontare delle risorse messe in campo dai Comuni per fronteggiare l'emergenza, secondo quanto stimato dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile.

*All'articolo 23 comma 9 dopo le parole : "per l'anno 2012," inserire le parole : "**diretti ai Comuni**"*

Motivazione

L'emendamento è volto ad esplicitare i soggetti che nella fase di emergenza hanno messo in campo le risorse finanziarie per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche